

# **I.R.P.E.T.**

## **Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

STRUTTURA: DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE  
DIRIGENTE : PANICCIA' RENATO  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: PANICCIA' RENATO

Oggetto: Affidamento diretto FORNITURA SERVIZI su START  
Servizio di pulizia di aree interne ad uso ufficio e ad uso refettorio e di aree esterne nella sede di IRPET. Proroga tecnica del contratto stipulato con Società Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli per la durata di 7 mesi a decorrere dal 1 agosto 2018. Autorizzazione alla spesa complessiva di euro 19.662,58 comprensivi di IVA (euro 16.116,87 di imponibile, IVA al 22%) di competenza degli esercizi 2018 e 2019.

CIG: ZF11D716E2

CUP: N.P.

#### **IL DIRIGENTE**

Vista la propria determinazione n. 15 del 27/02/2017, con la quale si aggiudica in via definitiva alla Società Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli il servizio di pulizie delle aree interne ad uso ufficio e ad uso refettorio e delle aree esterne nella sede di IRPET

Richiamato inoltre il contratto per l'esecuzione del servizio di pulizie delle aree interne ad uso ufficio e ad uso refettorio e delle aree esterne nella sede di IRPET stipulato in data 1° marzo 2017 tra IRPET e Società Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli, con decorrenza contrattuale dalla medesima data e termine il 28 febbraio 2018

Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 13 del 26/02/2018, con la quale si dispone, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del predetto contratto ed in conformità con quanto stabilito all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proroga di 5 (cinque) mesi a decorrere dal 1° marzo 2018, alle medesime condizioni tecniche, organizzative ed economiche stabilite dal contratto medesimo

Dato atto che Regione Toscana in qualità di Soggetto Aggregatore in avvalimento ESTAR (ai sensi della DGR 63/2015) ha indetto procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione-quadro ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999, fra l'Appaltatore e Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, per il servizio di pulizia, sanificazione ed altri servizi connessi per le Aziende Sanitarie e gli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale, la Regione Toscana - Giunta regionale e Consiglio regionale, le Agenzie e gli Enti dipendenti della Regione Toscana, ivi compreso IRPET

Considerato che con provvedimento adottato da ESTAR n.1966 del 20 dicembre 2017 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura sopra specificata, con particolare riferimento al Lotto n. 3, afferente, tra l'altro, a presidi ed edifici della Regione Toscana - Giunta regionale e Consiglio regionale, Agenzie ed Enti dipendenti della Regione Toscana

Rilevato che tuttora non è stata sottoscritta la convenzione-quadro tra il Soggetto Aggregatore Regione Toscana e l'Aggiudicatario del Lotto 3 di gara e, pertanto, non è stato realizzato il presupposto per la successiva sottoscrizione dei contratti attuativi da parte delle singole Amministrazioni contraenti

Dato atto che, con lettera trasmessa il 2 luglio 2018, con protocollo n. 1461/2018, IRPET ha richiesto al Soggetto aggregatore regionale informazioni circa i tempi entro cui è prevista la stipula della convenzione quadro conseguente alla sopra indicata procedura di appalto, con riferimento al lotto di gara entro cui è compresa l'esecuzione dei servizi di pulizia per IRPET

Preso atto che Regione Toscana-Soggetto Aggregatore, con lettera ricevuta al protocollo di IRPET il 9 luglio 2018 (prot. n. 1510), ha chiarito:

- che il provvedimento sopra citato di aggiudicazione del Lotto n. 3 è stato oggetto di impugnativa al TAR Toscana che con sentenza del 17 aprile 2018 ha respinto il ricorso;
- che avverso tale sentenza è stato proposto ricorso davanti al Consiglio di Stato e che è stata fissata l'udienza pubblica per la discussione nel merito per il giorno 15 novembre 2018 (senza pronuncia sull'istanza cautelare),
- che, nell'attesa dei tempi sopra citati, Regione Toscana ha disposto, al fine di garantire il servizio di pulizia, la proroga tecnica del contratto di affidamento in essere, con previsione del diritto di recesso dal contratto prorogato in caso di stipula della Convenzione

Rilevata, alla luce della situazione quale sopra circostanziata, la necessità per IRPET di garantire la continuità del servizio di pulizie nella sede dell'Istituto a decorrere dal 1° agosto 2018 e per il periodo strettamente necessario a consentire l'effettiva contrattualizzazione del servizio aggiudicato dal Soggetto Aggregatore regionale, che avverrà al momento della stipula dei contratti attuativi da parte delle singole Amministrazioni contraenti

Ritenuto pertanto necessario non interrompere la continuità del servizio nella sede di IRPET, stante il presumibile limitato periodo di tempo intercorrente dalla scadenza del contratto vigente alla contrattualizzazione del servizio aggiudicato dal Soggetto Aggregatore, nonché in considerazione dell'eccessivo aggravio di tempi e costi che lo svolgimento di una nuova e autonoma procedura di affidamento comporterebbe, ingiustificato nelle more della stipula del contratto da parte del soggetto Aggregatore,

Ritenuto dunque opportuno e conveniente disporre la proroga tecnica del contratto in essere con la Società Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli per l'esecuzione del servizio di pulizie delle aree interne ad uso ufficio e ad uso refettorio e delle aree esterne nella sede di IRPET, per la durata di 7 mesi a decorrere dal 1° agosto 2018, alle medesime condizioni tecniche, organizzative ed economiche stabilite dal contratto, in attesa della stipula della convenzione regionale e della conseguente adesione alla medesima, salva la facoltà di recesso anticipato laddove sia possibile aderire al nuovo contratto, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Istituto

Dato atto che con lettera inviata alla Società Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli il 12.07.2018, con prot. n. 1549 si comunica l'intenzione di prorogare il contratto in essere per la durata di 8 mesi a decorrere dal 1° agosto 2018 e si richiede alla Società di esprimere assenso alla proroga e si invita la medesima a prorogare per tale durata l'efficacia della cauzione definitiva costituita a titolo di garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali in essere

Preso atto che la Società Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli, con lettera pervenuta al

protocollo di IRPET il 19.07.2018 e ivi registrata con n.1581, ha inviato comunicazione di assenso alla proroga delle prestazioni contrattuali in essere, facendo altresì presente che l'attuale cauzione ha scadenza in data 28 agosto 2018 e sarà prorogata, con il versamento tempestivo della relativa quietanza, di ulteriori sei mesi fino al 28 febbraio 2019

Considerata pertanto l'opportunità di disporre la proroga tecnica del servizio in oggetto fino al 28.02.2019, precisando altresì che qualora nel periodo indicato intervenga l'attivazione dei contratti stipulati dal Soggetto aggregatore regionale, IRPET recederà anticipatamente dal contratto senza che ciò comporti alcun pretesa da parte della Società ed alcun onere aggiuntivo a carico di IRPET,

Rilevato che il costo derivante dalla proroga del contratto in essere con la Società Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli per la durata di 7 mesi a decorrere dal 1° agosto 2018 e fino al 28 febbraio 2019 è pari ad euro 16.116,87, oltre ad IVA nella misura di legge, sulla base delle condizioni economiche stabilite nel contratto in essere

Preso atto, inoltre, che sono in corso i controlli sui requisiti generali della società affidataria e che di conseguenza la proroga tecnica è disposta sotto la condizione risolutiva dell'esito negativo dei suddetti controlli

Preso atto che in base a quanto stabilito nella risposta dell'ANAC alla FAQ A42 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari non è previsto un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento dei servizi in capo al precedente affidatario nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario e pertanto il CIG della proroga tecnica resta invariato

Visto il conto economico preventivo per l'esercizio 2018 e la proiezione triennale 2018-2020 del predetto conto economico, nelle risultanze disposte dal Direttore dell'IRPET con determinazione n. 53 del 23.11.2017, di adozione del Bilancio preventivo economico per l'esercizio 2018, approvato dalla Giunta regionale della Toscana con delibera n. 158 del 26.02.2018 ed il correlato documento dei piani di gestione per l'esercizio 2018 approvato con determinazione del Direttore n. 5 del 12.01.2018, nelle risultanze di cui alla quarta variazione del medesimo documento, adottata dal Direttore con determinazione n. 32 del 29.05.2018

Rilevata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto all'art. 16, comma 1, del vigente regolamento di organizzazione di IRPET ed in conformità con quanto disposto nel documento dei piani di gestione per l'esercizio 2018 di cui alla determinazione del Direttore n. 5 del 12/01/2018, in sostituzione del Dirigente responsabile del Servizio Attività Amministrative e Finanziarie quale responsabile del contratto in oggetto,

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto a controllo di regolarità contabile

#### DETERMINA

1. di disporre, con le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la proroga tecnica per il periodo di 7 mesi a decorrere dal 1° agosto 2018 e fino al 28 febbraio 2019 del contratto stipulato il 1° marzo 2017 tra IRPET e Società Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli per l'esecuzione del servizio di pulizie delle aree interne ad uso ufficio e ad uso refettorio e delle aree esterne nella sede di IRPET, alle medesime condizioni tecniche, organizzative ed economiche stabilite dal medesimo contratto e con la condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli in corso di esecuzione;

2. che, qualora nel periodo della proroga tecnica, intervenga l'attivazione dei contratti stipulati dal Soggetto aggregatore regionale, IRPET recederà anticipatamente senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte della Società ed alcun onere aggiuntivo a carico di IRPET

4. di autorizzare la spesa complessiva di euro 19.662,58 comprensiva di IVA (corrispettivo di euro 16.116,87 ed euro 3.545,71 di IVA al 22%) di competenza degli esercizi 2018 e 2019, quale costo derivante dal presente provvedimento.